

E' esclusa la concessione di oltre 30 giorni di congedo entro un anno, sia pure nel caso che intendesi cumulare col congedo dell'anno, altro congedo eventualmente non fruito nell'anno precedente.

Art. 27 ~~Per~~ le assenze giustificate per malattie dipendenti o no dal servizio ed aspettative, il trattamento da fare al medico, sarà uguale a quello stabilito per gli impiegati comunali.

Art. 28 = Ogni quattro anni ai medici condotti é concesso, a completo carico del Comune, un mese di permessi straordinario, che, cumulato col permesso ordinario, deve servire per il loro perfezionamento in Cliniche ed Ospedali. I medici condotti dovranno dare al Comune la dimostrazione di avere adempiuto a questo obbligo.

Art. 29 = Ai medici condotti che abbiano compiuti almeno quindici anni di servizio continuativo nel Comune e che abbiano diritto ad andare in pensione, potrà essere concessa un assegno complementare della pensione che cumulato con essa, non potrà essere superiore a quello degli impiegati dello Stato, di pari anzianità e di pari stipendio.

Art. 30 = I medici condotti risiedono ciascuno nella propria zona e non possono salvo casi di forza maggiore, allontanarsi dalla propria residenza, senza avere ottenuta l'autorizzazione dal Podestà.

Art. 31 = Ai medici condotti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura; b) riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi 6; c) sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi; d) revoca; e) destituzione.

Tali sanzioni disciplinari si applicano rispettivamente nei casi previsti dagli art. 58, 59, 62, 64 del R.D. 30 dicembre 1923 = N° 2960, in quanto applicabili.

Tali sanzioni disciplinari sono inflitte dal Podestà con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e con concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio di un mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 74 del T.U. Leggi Sanitarie.

Nei casi più gravi il Podestà o, con potere sostitutivo, il Prefetto, può sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il medico sottoposto a procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto.

Art. 32 = I sanitari condotti sono collocati a riposo quando hanno compiuto sessantacinque anni di età.

Possono inoltre essere dispensati o collocati a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale ^{o soppressione} di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio Provinciale di Sanità.

Le disposizioni contenute negli art. 48, 49, 50 e 51 del T.U. delle Leggi Sanitarie si applicano anche ai sanitari condotti e i provvedimenti relativi, salvo quello previsto nell'art. 50, sono di competenza del Podestà.

Art. 33 = I medici condotti vengono iscritti alla Cassa di Prev. per le pensioni dei sanitari con il contributo obbligatorio per legge.

Art. 34 = Il presente regolamento ha effetto dal giorno in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 4 = Qualista a fine di anno...
finisce che il numero delle assistite gratuitamente, perché iscritte nelle liste del podestà, è notevolmente aumentato rispetto all'anno precedente, potrà essere concessa, alla lavoratrice condotta, a seguito di sua domanda, un'assistenza proporzionale ed adeguata al maggior lavoro.

R. PREFETTURA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO OSTETRICO

Art. 1 = Pel servizio di assistenza alle partorienti sono istituite nel Comune di San Donato Val Comino N° 2 condotte ostetriche residenziali per i soli poveri affidata due levatrici condotte, una per il centro abitato e l'altra per la frazione di Gablinaro, che dista dal centro Km. 7 di via rotabile.

La delimitazione fra la 1^a e la 2^a condotta medica é data dalla strada comunale mulattiera proveniente da Alvito e che dai confini con tale Comune passa fra le contrade Colle Castagne e Rio Molle, faggiunge quota 404, tocca Casino Apruzzese (quota 462), rinterseca la provinciale Sfierracavalli e raggiunge il confine di Settefrati presso il Casino Cellucci.

Art. 2° = Le levatrici condotte vengono nominate dal Podestà in seguito a concorso bandito a norma dell'art. 68 del T.U. 27/7/1934 N° 1265.

Art. 3 = Le levatrici hanno l'obbligo di assistere, ciascuna nella propria zona tutte le donne povere iscritte nell'elenco e le donne povere di passaggio. Esse dovranno fissare la propria abitazione ciascuna nella propria zona e dovranno accorrere prontamente, ciascuna nella propria zona, e a qualunque chiamata ed in qualunque ora sia di giorno sia di notte. Per le chiamate notturne avranno diritto di essere accompagnate da persona di loro conoscenza o da un agente municipale, e, quando ne sia il caso, con adatto mezzo di trasporto. Nei casi urgenti le levatrici si dovranno recare anche fuori della propria zona; ed in caso di bisogno saranno tenute ad una reciproca cooperazione di assistenza.

Art. 4 = Qualora a fine di anno, esaminati i registri dei parti, si verificasse che il numero delle assistite gratuitamente, perché iscritte nello elenco dei poveri, é notevolmente aumentato rispetto all'anno precedente, potrà essere concesso, alla levatrice condotta, a seguito di sua domanda, un compenso proporzionale ed adeguato al maggior lavoro.

Art. 5 = Le levatrici condotte saranno responsabili dell'assistenza a tutti i parti, ai quali vengono invitate e saranno tenute alla osservanza scrupolosa del Regolamento per il servizio Ostetrico delle levatrici approvato con R. Decreto 5 - 12 - 1928 N°3318 e delle relative istruzioni approvate con R.D. 17 maggio 1930 nonché delle disposizioni che eventualmente venissero emanate in seguito su tale materia.

Art. 6 - Le levatrici hanno l'obbligo di prestare l'opera loro per il buon funzionamento dell'ambulatorio ostetrico ginecologico, se sarà istituito.

La loro assistenza è dovuta, sia negli ospedali, sia a domicilio, secondo le istruzioni che verranno loro impartite dall'autorità sanitaria comunale.

Art. 7 = A ciascuna levatrice condotta verrà corrisposto da 1 Comune l'annuo stipendio di L. 3500, appartenendo questo, Comune alla seconda categoria, soggetto alle ritenute di legge ed è pagabile a dodicesimi posticipati. Tale stipendio è aumentabile di un decimo ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi, a datare dal giorno della conseguita stabilità.

Art. 8 = Dalle partorienti non iscritte nell'elenco dei poveri le levatrici, avranno diritto a compenso per l'assistenza al parto, nella misura indicata nelle tariffe stabilite dall'Ordine dei Medici ed approvata dal Prefetto.

Art. 9 = Per l'assistenza alle donne di campagna iscritte nello elenco dei poveri le levatrici hanno diritto al mezzo di trasporto a carico del Comune, salvo eventuali possibili accordi fra la levatrice ed il Comune.

Art. 10 = Se le esigenze di servizio lo consentiranno le levatrici godranno di un congedo annuo non eccedente i 30 giorni rimanendo la supplenza a carico del Comune.

Le titolari delle condotte sono tenute a sostituirsi gratuitamente in caso di assenza che non superi i quindici giorni consecutivi.

E' esclusa la concessione di oltre 30 giorni di congedo entro un anno, sia pure nel caso che intendosi cumulare col congedo dell'anno , altro congedo eventualmente non fruito nell'anno precedente.

Art. 11 = Alle levatrici condotte sono applicabili le disposizioni sull'assunzione del servizio, sulle dimissioni, sui provvedimenti disciplinari ed altre materie contenute nel Regolamento dei Sanitari Condotti.

Art. 12 = Saranno anche osservate, in quanto possano riuscire applicabili le disposizioni del regolamento, sullo stato giuridico dei dipendenti Comunali, sempre che non si trattasi di materie diversamente stabilite dal presente Regolamento.

Art. 13 = Il presente Regolamento ha effetto dal giorno in cui la deliberazione di approvazione é divenuta esecutoria.

=====

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale...
Il Sindaco...
Il Segretario...
Il giorno...
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale...
Il Sindaco...
Il Segretario...
Il giorno...